



Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti – Pescara

DATA E N. DI PROTOCOLLO ATTRIBUITI AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DI ATENEO

Cod. Ud'A: 2023 - 171

**Oggetto: Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia - ai sensi dell'art. 18 co. 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 –
- S.C. 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, S.S.D. M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI - presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (Piano Straordinario D.M. 445 del 06/05/2022 e ss.mm.ii.)**

IL RETTORE

- Visto il **D.P.R. 10/01/1957, n. 3**, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Visto il **D.P.R. 11/07/1980, n. 382**, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la **L. 09/05/1989, n. 168**, e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Vista la **L. 07/08/1990, n. 241**, e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista la **L. 05/02/1992, n. 104**, e s.m.i., "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Visto il **D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174**, e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- Vista la **L. 27/12/1997, n. 449**, e s.m.i., "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- Vista la **L. 03/07/1998, n. 210**, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
- Visto il **D.P.R. 28/12/2000, n. 445**, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Visto il **D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**, e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il **D.Lgs. 30/06/2003, n. 196**, e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Vista la **L. 15/04/2004, n. 106**, e s.m.i., "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- Visto il **D.P.R. 11/02/2005, n. 68**, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- Visto il **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";
- Vista la **Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE**, e s.m.i., "Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori";
- Vista la **L. 31/03/2005, n. 43**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280";
- Vista la **L. 04/11/2005, n. 230**, e s.m.i., "Nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- Visto il **D.Lgs. 11/04/2006, n. 198**, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246";
- Visto il **D.P.R. 03/05/2006, n. 252**, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso del pubblico";
- Vista la **L. 09/01/2009, n. 1**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";
- Visto il **D.M. 28/07/2009, n. 89**, valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- Visto il **D.Lgs. 27/10/2009, n. 150**, "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la **L. 30/12/2010, n. 240**, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" in particolare gli artt. 5, 15, 16, 18, 24, 29;
- Vista la **nota MIUR n. 818 del 25/05/2011** relativa alla procedura per pubblicazione bandi;
- Visto il **D.P.R. 14/09/2021, n. 222**, e s.m.i. Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30/12/2010, n. 240;
- Vista la **L. 12/11/2011, n. 183**, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;

- Visto il **D.P.R. 15/12/2011, n. 232**, e s.m.i., “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30/12/2010, n. 240”;
- Visto il **D.L. 09/02/2012, n. 5**, “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in legge 04/04/2012, n. 35;
- Visto il **D.Lgs. 29/03/2012, n. 49**, e s.m.i., “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c) e lettera c-bis”;
- Visto il **D.M. 07/06/2012, n. 76**, regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;
- Visto il **D.M. 12/06/2012, n. 159**, recante le determinazioni dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali;
- Visto il **D.P.C.M. 27/09/2012**, “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il **D.P.C.M. 22/02/2013**, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”;
- Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Visto il **D.L. 21/06/2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, nella legge 09/08/2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del fare)” e ss.mm.ii., in particolare l'art. 58 rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca” e l'art. 42, rubricato “Soppressione certificazioni sanitarie”;
- Vista la **L. 23/12/2014, n. 190**, “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- Visto il **D.M. n. 855 del 30/10/2015**, “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
- Visto il **D.P.C.M. 06/11/2015 n. 4/2015**, e s.m.i., “Disciplina della firma digitale dei documenti classificati”;
- Visto il **parere CUN prot. n. 1479/2016** ‘parere in merito all'aggiornamento del D.M. 02/05/2011, n. 236”;
- Visto il **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE** del 27 aprile 2016, “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)”, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;
- Visto il **D.M. 07/06/2016, n. 120**, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;
- Vista la **Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132**, “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010”;
- Vista la **L. 27/12/2017, n. 205** (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'art. 1, comma 629, che prevede la progressione economica per classe biennale, con decorrenza dall'anno 2020;
- Visto il **D.D. 08/08/2018 n. 2119** recante modifiche al D.D. 30/04/2018, n. 1052 “Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia”;
- Visto il **D.M. 08/08/2018 n. 589** che definisce i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2- 3 e 4;
- Visto il **D.Lgs. 10/08/2018, n. 101**, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Vista la **sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019**;
- Richiamata la **nota di richiesta chiarimenti al MIUR prot. n. 25721** del 09/04/2019;

Visto il **parere prot. n. 7317 del 16/04/2019 reso dal MIUR** che recita “... *il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale debba essere titolo valido e posseduto dai candidati all’atto dell’ammissione al procedimento di chiamata ovvero alla scadenza del termine della presentazione della domanda per l’accesso ai ruoli per i quali ne è richiesto il possesso...*”;

Vista la **nota prot. 990 del 18/04/2019 del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR**, in materia di procedure ex articoli 18, 22 e 24 della L. 240/2010 – Cause di incompatibilità;

Visto il **D.L. 09/01/2020, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il **D.L. 16/07/2020, n. 76** “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Vista la **L. 30/12/2020, n. 178**, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 322 del 30/12/2020 – S.O. n. 46 (Legge di Bilancio 2021);

Vista la **nota MUR prot. n. 976 del 20/01/2021**, acquisita agli atti con prot. n. 3878 del 21/01/2020, con la quale il Ministero precisa che, stante il regime di specialità previsto per il rapporto di impiego dei docenti universitari, le procedure di reclutamento vengono disciplinate direttamente dalla L. 240 del 2010, che racchiude espressamente le norme in materia di “organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento”; in particolare, alle procedure di reclutamento di docenti universitari si applica l’art. 18 della L. 240 del 2010 in quanto legge speciale, mentre non trova applicazione l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il **D.D. 28/07/2023, n. 1211** “Bando per la formazione delle commissioni nazionali 2023-2025 per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”;

Vista la **legge 30/12/2021, n. 234**, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021, S.O;

Visto il **D.L. 30/12/2021, n. 228** (Decreto Milleproroghe 2022), “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, convertito, con modificazioni, in L. 25/02/2022, n. 15;

Visto il **D.L. n. 36/2022, convertito in L. 79/2022** di riforma della L. n. 240/2010;

Visto il **D.M. n. 445 del 06/05/2022** “Piani Straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026” ed in particolare l’art. 2, comma 2 che prevede che le procedure di reclutamento dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240/2010, sono volte a valutare le competenze dell’aspirante anche nell’ambito della terza missione;

Visto il **D.Lgs. n. 104 del 27/06/2022** di attuazione delle direttive dell’Unione Europea volte ad assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;

Vista la **legge 29/12/2022, n. 197** “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

Visto il **D.L. 29/12/2022, n. 198** (Decreto Milleproroghe 2023) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O., convertito, con modificazioni, nella Legge 24/02/2023, n. 14;

Vista la **legge 30/12/2023, n. 213** “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;

Visto il **D.L. 30/12/2023, n. 215** (Decreto Milleproroghe 2024) “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, in legge 23/02/2024, n. 18;

Visto il **D.M. 10/05/2023, n. 456**, “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Richiamato lo **Statuto dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara**, emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/03/2012 e ss.mm.ii;

Richiamato il **Regolamento Didattico di Ateneo**, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17/12/2013) e ss.mm.ii.;

Richiamato il **Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia**, emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato il **Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale**, emanato con D.R. n. 953 del 16/06/2022;

Richiamato il **Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara**, consultabile sul sito web di Ateneo;

Richiamato il **Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara**, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato il **Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6 della legge n. 240/2010**, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii.;

Richiamato il **Piano Strategico di Ateneo 2019/2023** approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/06/2019 su parere del Senato Accademico reso nella seduta dell'11/06/2019;

Richiamato altresì il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2023 e dal Senato Accademico nella seduta del 18/04/2023;

Richiamato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2023 e dal Senato Accademico nella seduta del 13/02/2023;

Viste le **convenzioni in essere tra l'Ateneo e le Aziende Sanitarie Locali di Chieti e Pescara** rispettivamente del 18/12/2007 e del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2021 di cui al **D.M. 1106 del 24/09/2022** relativo ai criteri e al contingente assunzionale delle Università per l'anno 2022, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, è pari ad € 113.728;

Richiamate le deliberazioni assunte dal **Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione** in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, ed in particolare le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 10 luglio e 13 novembre 2018, del 15 gennaio, 22 luglio, 8 ottobre e 10 dicembre 2019, del 19 gennaio, 9 marzo e 9 novembre 2021 del 27 settembre 2022 e, da ultimo, del 30 maggio e del 20 settembre 2023 e del 13 febbraio 2024, e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 luglio e 27 novembre 2018, del 5 marzo, 23 luglio e 22 ottobre 2019, del 26 gennaio, 23 marzo e 11 novembre 2021, del 27 settembre 2022 e, da ultimo, del 30 maggio e del 26 settembre 2023 e del 28 febbraio 2024;

Richiamate le deliberazioni assunte dal **Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 13/02/2024 e del 28/02/2024** in merito all'autorizzazione all'attivazione della procedura di reclutamento di cui al presente bando;

Vista la deliberazione del Dipartimento come puntualmente indicata nel Mod. 1 allegato in calce al presente bando;

Dato atto che questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis;

Richiamata la nota rettorale prot. n. 31198 del 03/05/2023 con cui, nelle more dell'emanazione del DM di definizione dei Gruppi Scientifico Disciplinari e, comunque, in mancanza di indicazioni contrarie da parte del MUR, in applicazione del principio di cui all'art. 12 delle Preleggi, l'Ateneo ritiene non applicabile il limite del 20% di cui all'art. 18 comma 4-ter della L. n. 240/2010;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;

Accertata la copertura finanziaria necessaria a valere sulle risorse di cui al Piano Straordinario A del D.M. 445/2022 e ss.mm.ii.;

Atteso che la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale;

D E C R E T A

Art. 1 - Oggetto della selezione

È indetta una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di **Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L. 240/2010, così come indicato negli allegati Mod. 1 (profilo mediante indicazione di S.S.D.) unitamente ai Modd. A e B e all'Al. C** che costituiscono parte integrante del presente bando.

Di seguito tabella riepilogativa della procedura indetta con il presente bando:

CODICE Ud'A	SC	SSD	DIPARTIMENTO	NP
2023-171	11/E3	M-PSI/06	SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO	1

Art. 2 - Attività da svolgere

È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo svolgere attività di ricerca, di studio e di aggiornamento scientifico, nonché attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo.

Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari, previste per gli insegnamenti di cui sia responsabile.

Fatto salvo l'obbligo di assolvere in via prioritaria gli indicati doveri didattici nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, le attività di didattica frontale relative a corsi di dottorato, scuole di specializzazione, obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio (tipologia D, se definiti esplicitamente nei piani didattici ai fini dell'accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS) e master.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, adempiono personalmente ai compiti didattici loro attribuiti secondo le rispettive norme di stato giuridico, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 6, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 240/2010 e ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii..

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare fissano almeno un giorno di ricevimento a settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, sono tenuti ad autocertificare annualmente lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, autocertificano, altresì, la partecipazione agli organi collegiali, l'avvenuto assolvimento dei compiti organizzativi interni e l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, unitamente all'eventuale riduzione dell'impegno didattico.

L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal delegato Settore per il Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione con nota prot. n. 14830 del 02/03/2020. Si intendono, inoltre, richiamate le successive istruzioni in materia.

I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

Entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza perché avviino le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca.

Il registro annuale dell'attività didattica e di servizio agli studenti e i risultati della connessa verifica, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede alla verifica conclusiva dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente, ai fini della valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Direttore provvede a chiudere la procedura, dandone comunicazione al Rettore. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede altresì alla verifica dello svolgimento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e ricercatori che abbiano pubblicato almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su WoS o Scopus negli ultimi tre anni. All'esito della verifica, il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore. Per coloro che siano stati inseriti nelle liste dei sorteggi ai fini ASN la predetta verifica si intende positiva.

I professori e i ricercatori che non abbiano ricevuto una valutazione positiva all'esito delle verifiche di cui all'art. 8 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca e la cui produzione scientifica non risulti comunque conforme ai criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge medesima. In ogni caso per la partecipazione alle commissioni locali di selezione e progressione di carriera del personale accademico si fa riferimento ai requisiti delle vigenti disposizioni ANVUR.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni regolamentari di Ateneo, nonché del Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'una tantum di cui all'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017 e del D.M. 02/03/2018, n. 197, emanato con D.R. n.134 del 30.01.2019 e s.m.i..

Questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare:

1. studiosi che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero, ancora, per settori scientifico disciplinari compresi nelle ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 855/2015;
2. studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e ss.mm. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, a norma dell'art. 29 della legge n. 240/2010;
3. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, inquadrati nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore di cui al Mod. 1, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 240/2010;
4. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (riferimento: D.M. 456/2023).

Si precisa che coloro che appartengono ad un settore scientifico disciplinare che si trovi compreso, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore concorsuale e abbiano conseguito, nella tornata 2013, l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nel settore concorsuale di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto,

tra i profili, quello relativo al settore scientifico disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

Coloro che appartengono a settori scientifico disciplinari che, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, e della conseguente soppressione del settore concorsuale di origine, si trovino inclusi in uno o più settori concorsuali appartenenti a macrosettori concorsuali diversi da quello di provenienza e abbiano conseguito, nella tornata 2013, l'abilitazione scientifica nazionale in uno qualunque dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale di provenienza, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nei settori concorsuali di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo ai settori scientifico disciplinari interessati dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; in particolare i candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti previsti.

Richiamata la nota MIUR, acquisita al prot. generale di Ateneo con numero 27199 del 16/04/2019, di riscontro alla richiesta chiarimenti di cui al prot. n. 25721 del 09/04/2019, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale deve essere titolo valido e posseduto dai candidati all'atto dell'ammissione al procedimento di chiamata ovvero alla scadenza del termine di presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli per i quali ne è richiesto il possesso.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati fin dal momento della presentazione della domanda; gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale sopravvenuta variazione dei requisiti di partecipazione, che dovranno essere confermati in sede di assunzione.

Non possono partecipare coloro che nel corso del precedente triennio (triennio anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ovvero chiamati ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis.

La mancanza di almeno uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.

Non possono inoltre partecipare alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.**

Quanto sopra, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4 - Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 09/02/2012, n. 5, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://reclutamentodocenti.unich.it>

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare degli artt. 64 e 65, il candidato avrà l'accesso **mediante SPID**.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **"requisiti di ammissione"**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi del titolo/status richiesto per la partecipazione alla selezione come indicato dall'art. 3 specificando in caso di abilitazione nazionale il/i settore/i per il/i quale/i si è conseguita l'abilitazione e la data di conseguimento;
- **"informazioni sul candidato"**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero i procedimenti o processi penali pendenti. Taluni dati anagrafici saranno automaticamente compilati a seguito d'accesso mediante identità digitale;
- **"curriculum vitae"**: all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato di tutte le attività svolte, ivi comprese quelle relative alla Terza Missione, e della produzione scientifica. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

NOTA BENE:

Relativamente alle attività didattiche svolte, i Candidati avranno cura di indicare gli Enti nazionali o stranieri (es. Istituzioni Universitarie pubbliche o private, Enti pubblici di ricerca e Sperimentazione) presso i quali sono state erogate, specificando: l'anno accademico e/o l'anno solare; la denominazione dell'insegnamento o modulo ed il n. di ore (con l'eventuale precisazione del n. di CFU corrispondenti). La dichiarazione sarà resa nelle forme della certificazione di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO È INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda; pertanto, costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

Si precisa che è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli anche mediante inserimento nel curriculum vitae.

SARÀ VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO CARICATO MEDIANTE UPLOAD NELLA PIATTAFORMA ONLINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA (POTRÀ, A DISCREZIONE DEL CANDIDATO, ANCHE ESSERE ALLEGATO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA).

- **“produzione scientifica complessiva”**: all’interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell’elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:

→ **PER I SETTORI CONCURSUALI BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 2000 al 2020*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.

→ **PER I SETTORI CONCURSUALI NON BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione sia del numero totale di libri che del numero totale delle pubblicazioni diverse dai libri (i capitoli di libro, ad esempio, devono intendersi come pubblicazioni e non come libro), nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 2000 al 2020*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media dei libri per anno e della media delle pubblicazioni diverse dai libri per anno, relativamente al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi di tutta la produzione scientifica, relativamente al periodo su indicato.

L’elenco dei libri e delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf. Al termine dell’elenco su indicato, il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Il sistema genererà in via automatica un elenco degli elementi su indicati come compilati dal candidato, con avviso dell’avvenuta scansione dell’elenco delle pubblicazioni costituenti la produzione scientifica complessiva (il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda).

- **“altri titoli conseguiti e brevetti”**: all’interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l’ente che ha provveduto al rilascio, l’eventuale votazione conseguita.
Nella sezione devono essere indicati anche i brevetti conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere completato l’inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell’avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ED I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA’ SU INDICATA, SE NON GIÀ’ INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L’INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno

o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

→ Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.

- “**pubblicazioni**” all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **CAPITOLO DI LIBRO O CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN o ISMN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

→ **per i settori concorsuali bibliometrici**¹ : anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato, il dato dovrà essere inserito nella sezione “altre informazioni” selezionando la specifica voce) numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

→ **per i settori concorsuali non bibliometrici**² :

- a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite “di classe A”.

Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'**inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA CUI SARA' TENUTA LA COMMISSIONE.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

- punto 4: “Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
 - a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
 - b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di classe A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”.
- punto 5: “Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
 - b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato”.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

➔ **Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo; tuttavia, il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel Mod. 1.**

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso computato nel numero delle pubblicazioni da valutare.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore 23.59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda **il candidato deve procedere alla chiusura della stessa, cliccando sull'apposito pulsante DI CHIUSURA DELLA DOMANDA**, provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda, pena esclusione;
- all'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e in particolare:
- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

Stante la chiusura programmata di tutte le strutture dell'Ateneo prevista per il giorno **26 aprile 2024** (rif.to: disposizione direttoriale prot. n. 88255/2023), si precisa che in tale data non sarà possibile agli uffici fornire ai candidati, se richiesto, eventuale supporto tecnico e/o eventuali chiarimenti e informazioni sulla compilazione della domanda.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23.59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo - Segreteria Direzione Generale, ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 (fatto salvo il predetto giorno di chiusura programmata dell'Ateneo);

- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI - entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

- inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 ³ - dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC “domanda procedura di valutazione –.....” e indicare il settore concorsuale). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, dovrà provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato “pdf” non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in

3

Art. 1, lettera s): “... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*”;

Art. 21 del comma 2 che così recita: “... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*”;

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 ‘Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)’

Art. 7. Firma digitale

- 1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.*
- 2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al po o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.*
- 3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.*
- 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.*
- 5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.*

ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, ruolo, settore concorsuale e settore scientifico- disciplinare".

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

AVVERTENZA: NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON UTILIZZI LA PROPRIA E-MAIL PEC PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA, È CONSAPEVOLE CHE L'ATENEО NON RISPONDE DELLA MANCATA RICEZIONE DELLA CANDIDATURA, IN QUANTO L'INVIO DA UN INDIRIZZO E-MAIL NON PEC AD UN INDIRIZZO E-MAIL PEC NON ASSICURA LA CORRETTEZZA ED EFFICACIA DELL'INOLTRO E, SOPRATTUTTO, DELLA RICEZIONE DA PARTE DELL'ATENEО.

La compilazione del form on line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;

- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda (qualora ritenuto utile) e, in ogni caso, di procedere direttamente all'invio della stessa all'indirizzo ateneo@pec.unich.it. Con tale modalità di invio – a seguito di avvenuta consegna all'indirizzo indicato - la domanda è perfezionata.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere consegnata con le modalità su indicate all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) contributi in volumi (per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
- c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici (per quanto riguarda i libri, vanno considerati: monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
- d) brevetti depositati;
- e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentire adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni editate in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 - Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, indirizzo e-mail e domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Divisione 13 (Personale Docente – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (professore di prima fascia), il settore concorsuale e il S.S.D.;
- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori:
 - ☐ abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero, ancora, per settori scientifico disciplinari compresi nelle ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 855/2015;
 - ☐ idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e ss.mm. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, a norma dell'art. 29 della L. 240/2010;
 - ☐ essere professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, inquadrati nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore come da specifiche di cui al Mod. 1, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) della L. 240/2010;
 - ☐ essere studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Specificare in caso di abilitazione nazionale il /i settore/i per il /i quale/i si è conseguita l'abilitazione.

- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di godere dei diritti civili e politici;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera (solo se indicata nel Mod. 1) e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo almeno 15 giorni prima della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, formulerà la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato

rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) ovvero dichiarerà l'assenza di candidati qualificati; la graduatoria è solo funzionale alla selezione e non determinerà idoneità;

- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate: aver prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o essere stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara nel corso del precedente triennio (triennio anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda), ovvero chiamato ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis;
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando;

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, **in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento**. Si intende correttamente allegata anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'eventuale espletamento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, ai sensi della vigente normativa in materia. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif.to: disposizioni di cui all'art. 4), **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità**.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità** da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura;

- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload nella piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati (se non già inseriti nel curriculum) con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione produzione scientifica complessiva, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.unich.it/concorsidocenti2023>

Art. 7 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif.to: disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.**

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D.R. 142/2013 e ss.mm.ii..

La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti indicati nel comma successivo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal MUR per la partecipazione a detta Commissione (trattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240/2010 e precisati nei Decreti attuativi concernenti il conferimento dell'ASN, relativamente alla qualificazione degli aspiranti commissari).

Uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE.

In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240/2010.

Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

I curricula dei Commissari non inclusi nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ed in possesso di elevato profilo scientifico saranno pubblicati sul sito di Ateneo.

La nomina della Commissione è disposta con Decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo ufficiale on line dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti la Commissione.

Decorso il termine per eventuali istanze di riconsiderazione, ovvero a conclusione del procedimento di riconsiderazione, la Commissione, entro i successivi quarantacinque giorni, procederà al suo insediamento, pena lo scioglimento.

Decorso il predetto termine di trenta giorni, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.

Il termine della riconsiderazione, ovvero l'eventuale subprocedimento della riconsiderazione non è utile ai fini del computo dei termini concorsuali.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine.

Quanto sopra anche in applicazione del "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale", emanato con D.R. n. 953 del 16/06/2022.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando per quanto attiene a:

- produzione scientifica complessiva, pubblicazioni presentate in via analitica, attività di ricerca, internazionalizzazione, attività didattica, attività gestionali, organizzative e di servizio, attività di terza missione, attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico;
- accertamento delle competenze linguistiche relative alla eventuale lingua straniera indicata dal bando;
- accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel successivo art. 10 del bando.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- stabilisce la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera (solo se prevista dal Mod. 1 del bando) e della lingua italiana per i candidati stranieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento della prova abbia a subire delle modifiche, la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/concorsidocenti2023> mediante avviso; non faranno seguito, comunque, ulteriori comunicazioni ai candidati. Detta pubblicazione avverrà sempre almeno 15 gg. prima della data indicata per la prova.

Nell'effettuare la valutazione dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo con contestuale inserimento nel sito di Ateneo. La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati; per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

Nella seduta successiva alla prima, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formula un motivato giudizio di merito, anche espresso mediante valori numerici, sulla qualificazione scientifica dei candidati basata sulla valutazione di: produzione scientifica complessiva, pubblicazioni presentate in via analitica, attività di ricerca, internazionalizzazione, attività didattica, attività

gestionali, organizzative e di servizio, attività di terza missione, attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico.

Qualora sia previsto dal Mod. 1 del bando un colloquio per l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati sono determinati dalla Commissione che ne darà immediata comunicazione alla Divisione 13 (Personale Docente) – Settore reclutamento personale docente ricercatori - che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo, avendo, la predetta comunicazione, valore di notifica a tutti gli effetti.

In tal caso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione.

La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla valutazione comparativa.

La Commissione procede, secondo le modalità indicate nel Mod. 1 del bando, all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera e, per i candidati stranieri, anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.

La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi, anche mediante valori numerici, e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1), ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati. La graduatoria è solo funzionale alla selezione e non determinerà idoneità.

I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli atti della Commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori.

Art. 10 - Valutazione della qualificazione scientifica dei candidati

La Commissione, in applicazione di quanto indicato dall'art. 9, valuta:

➤ PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

La Commissione, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1, valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità, la continuità temporale e la qualità, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ PUBBLICAZIONI PRESENTATE

La Commissione, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1, procede alla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche che sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione avrà la facoltà di ponderare i suddetti criteri graduandone il peso, al fine di meglio individuare il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1).

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione:

- a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la "classificazione" di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Qualora ritenuto utile dalla Commissione ai fini di una migliore valutazione della produzione scientifica dei candidati potrà considerare la congruità al S.S.D. indicato nel modello 1 fattore moltiplicativo del valore della pubblicazione. In tal senso, qualora una pubblicazione presentata per la valutazione sia di elevato livello ma non congruente con il S.S.D., sarà valutata con minor punteggio.

➤ **RICERCA SCIENTIFICA**

Per la valutazione dell'attività di ricerca, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- autonomia scientifica dei candidati;
- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito nazionale in qualità di responsabile del progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca nazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Per la valutazione dell'internazionalizzazione, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito internazionale in qualità di responsabile del progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni internazionali.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **ATTIVITA' DIDATTICA**

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione considererà il volume, l'intensità, la continuità e la congruenza rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando).

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO**

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, la Commissione considererà il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione in ambito universitario e agli impegni assunti in organi collegiali universitari, nonché del MUR/MIUR.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE**

Ai fini della valutazione delle attività di terza missione⁴, la Commissione considererà la consistenza e la qualità delle seguenti attività;

- valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale: (brevetti, privative vegetali e ogni altro prodotto di cui al D.Lgs. 30/2005, art. 2, c. 1);
- imprenditorialità accademica (per es.: *spin off*, *start up*);
- strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico (per es. uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e associazioni per la terza missione);
- produzione e gestione di beni artistici e culturali (per es. poli museali, scavi archeologici, attività musicali, immobili e archivi storici, biblioteche ed emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi);
- sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute (per es. trial clinici, studi su dispositivi medici, studi non interventistici, biobanche, *empowerment* dei pazienti, cliniche veterinarie, giornate informative e di prevenzione, campagne di *screening* e di sensibilizzazione);
- formazione permanente e didattica aperta (per es. corsi di formazione continua, ECM educazione continua in medicina, MOOC);
- attività di *public engagement* inteso come attività svolte dall'Ateneo senza scopo di lucro e con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, quali:
 - organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla comunità);
 - divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali *social* di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell'ateneo);
 - iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni online; *citizen science*, *contamination lab*);
- attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed esperimenti *hands-on* e altre attività laboratoriali);

⁴ Si fa riferimento ai documenti dell'ANVUR:

- La valutazione della Terza Missione nelle Università e negli Enti di Ricerca. Manuale per la Valutazione, 1° aprile 2015.

- produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione (per es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, *consensus conference*, *citizen panel*);
- strumenti innovativi a sostegno dell'*open science*;
- attività collegate all'agenda ONU 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs);
- attività conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna).

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Il candidato avrà cura di descrivere compiutamente le attività di terza missione condotte anche tenuto conto degli elementi descrittivi della valutazione e target di cui al Manuale ANVUR per la Valutazione della Terza Missione nelle Università e negli Enti di Ricerca. 1° aprile 2015.

➤ **ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività professionali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività professionale del candidato, rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività professionale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ **COMPARAZIONE VALUTATIVA**

I pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti precedenti saranno indicati preventivamente dalla Commissione nei limiti delle percentuali di seguito indicate.

La ponderazione delle percentuali nel range indicato sarà precisata dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri a meno che non sia stato stabilito dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi si fa riferimento a quanto riportato nel Mod. 1 allegato al bando.

- VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: min 15% max 60%
- VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA: min 15% max 50%
- VALUTAZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE: min 5% max 20%
- VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA: min 10% max 30%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO: min 5% max 20%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE: min. 5% max 10%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO: min 0% max 30%

considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100.

La formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\% \text{ scelta}}{\text{voto max}} = \frac{\text{voto rapp } (x)}{\text{voto}}$$
$$(x) = \frac{\text{voto} * \% \text{ scelta}}{\text{voto max}}$$

CALCOLO VOTO RAPPORTATO es: VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

% SCELTA: definita dalla Commissione/Dipartimento → es 20%

VOTO MAX: voto massimo possibile nella “valutazione attività didattica”: Es: $[6 (\text{voto max per criterio}) * 5 (\text{numero criteri})] = 30$

VOTO: somma dei voti attribuiti alla valutazione attività didattica del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 5 + etc ... = 18) es. 18

$$(x) = \frac{18 * 20}{30}; (x) = 12$$

Art. 11 – Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dal suo insediamento.

Il predetto termine può subire interruzioni nei casi di dimissioni, decadenze, cessazioni o di membri della Commissione.

Il Rettore può prorogare per incompatibilità una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione, la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico disciplinare (o ai settori scientifico disciplinari ove previsti) di cui al Mod. 1 del bando, ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati. La graduatoria è solo funzionale alla selezione e non determina idoneità.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa.

Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione.

Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. L'amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 12 - Chiamata del Dipartimento e nomina di un candidato selezionato

Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti della procedura, il Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.

Se il Dipartimento non delibera la proposta di chiamata entro il termine indicato dal primo comma, esso non può avanzare, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, richiesta di copertura di un posto per la medesima fascia e il settore concorsuale o i settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il candidato chiamato dal Dipartimento che ha chiesto il bando è nominato, con decreto rettorale, professore di ruolo di prima fascia.

Il candidato chiamato presenta domanda di afferenza al Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto.

Art. 13 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il chiamato sarà invitato a presentare, ai fini dell'assunzione, alla Divisione 13 (Personale Docente) - Settore reclutamento personale docente e ricercatori - le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Il chiamato dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità, se dipendente di Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; se invece dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego, fatta salva l'eventuale aspettativa qualora rilevante nel ruolo di appartenenza.

Il chiamato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o in quella universitaria deve presentare uno stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza contenente l'indicazione della qualifica in possesso nonché della retribuzione in godimento al momento del rilascio, con la specifica di tutte le voci stipendiali.

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il chiamato dovrà inoltre presentare: dichiarazione di opzione per il regime di impegno, e la propria *foto in formato digitale rispettando le seguenti indicazioni*:

- piano di ripresa a "mezzo busto";
- risoluzione a 300 DPI e profondità 24 bit;
- dimensione foto possibilmente 275 x 300 pixel (larghezza x altezza);

L'invio della foto dovrà essere effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica: fotodocenti@unich.it

Quanto sopra al fine di consentire il rilascio della card di Ateneo.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

E' possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: reclutamentodocenti@unich.it

Art. 15 - Pubblicità

L'avviso del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato sull'Albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito <https://www.unich.it/concorsidocenti2023>, sul sito <https://bandi.miur.it>, sul sito <https://euraxess.ec.europa.eu>.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, al vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 L. 240/2010", emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii., al "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. e all'art. 18 comma 4 della L. 240/2010.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella DI FELICE, Responsabile del Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori, e-mail di riferimento: reclutamentodocenti@unich.it

Il presente decreto sarà inserito nell'apposito registro dei decreti di questa Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Liborio STUPPIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 04

- Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit. di certificazioni)
- All. C (informativa trattamento dati personali)

MOD. 1 – Profilo (Cod. UdA: 2023 – 171)

Sulla scorta delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 13/02/2024 e del 28/02/2024, è indetta una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18 co. 4 della L. 240/2010 - S.C. 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI S.S.D. M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI - presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (Piano Straordinario D.M. 445 del 06/05/2022 e ss.mm.ii.)

- **deliberazione del Dipartimento** con la quale, sulla base delle disponibilità dei P.O. assegnati, sono stati individuati i settori scientifico-disciplinari e concorsuali relativi ai posti di Professore di prima fascia da bandire: CdD Straordinario del 04/12/2023 – prot. gen. 87068 del 04/12/2023;
- **deliberazione del Dipartimento** con la quale sono stati deliberati i profili di cui all'art. 2, punto 6, lett. b) del Regolamento di Ateneo e che a norma dell'art. 3, punto 2, lett. c) dello stesso Regolamento devono essere inseriti nel presente bando: CdD del 14/12/2023 prot. gen. 92324 del 19/12/2023; provvedimento d'urgenza n. 10/2024 del 07/02/2024 prot. gen. 10113 del 08/02/2024; ratifica CdD del 15/02/2024 prot. gen. 12950 del 16/02/2024; nota di precisazione prot. 811 del 20/03/2024 prot. gen. 23082 del 20/03/2024;
- **deliberazione del Dipartimento** con la quale, sulla scorta delle deliberazioni degli OO.AA., sono stati deliberati i pesi degli elementi (ponderazione percentuali) oggetto di valutazione: non sono state assunte deliberazioni specifiche; si rimanda ai range individuati nel bando;
- **macrosettore:** 11/E – PSICOLOGIA;
- **settore concorsuale:** 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI;
- **profilo:** S.S.D.: M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI;
- **sede di servizio:** Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio;
- **specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere:**
 - **impegno didattico:** svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD M-PSI-06 attivati presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara;
 - **impegno scientifico:** ricerca di base e applicata nell'ambito della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (SSD M-PSI-06), con particolare attenzione alle tematiche della psicologia della salute occupazionale;
- **diritti e doveri:** come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico di Ateneo;
- **trattamento economico e previdenziale:** come previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232 e successivi adeguamenti economici disposti normativamente;
- **numero massimo di pubblicazioni:** 15 (quindici);
- **modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri:** colloquio;
- **copertura finanziaria:** Piano Straordinario D.M. 445 del 06/05/2022 e ss.mm.ii.;
- **modalità di accertamento della qualificazione scientifica:** mediante valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Mod. A (FAC-SIMILE DI DOMANDA)

PER L' AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA
Divisione 13
Settore Reclutamento Personale Docente e
Ricercatori
Via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME _____
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura selettiva per la chiamata a posti di Professore di I fascia, - ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - presso il Dipartimento di _____

per il macrosettore _____

settore concorsuale _____

settore scientifico-disciplinare _____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se diverso dalla residenza):

COMUNE _____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

- di possedere la seguente cittadinanza: _____
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali **ovvero** di avere riportato le seguenti condanne penali: _____;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti **ovvero** di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: _____;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione, come specificati anche nel curriculum vitae (barrare la casella corrispondente):

☐ *abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero, ancora, per settori scientifico-disciplinari compresi nelle ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 855/2015. Specificando che l'abilitazione nazionale è stata conseguita dal dichiarante per il/i seguente/i settore/i:*

in data _____ con validità fino al _____;

☐ *idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e ss.mm. per la prima fascia, limitatamente al periodo di durata della stessa, a norma dell'art. 29 della L. 240/2010. Specificando che l'idoneità è stata conseguita dal dichiarante per il/i seguente/i settore/i:*

in data _____ con validità fino al _____;

☐ *essere professore di prima fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore di cui al Mod. 1, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 240/2010, s.s.d. _____ già in servizio presso _____ (Ateneo di appartenenza);*

☐ essere studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in qualità di _____ (qualifica) presso _____ (Ateneo o Ente di appartenenza), _____ (Stato estero);

- di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: _____;
- (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune OVVERO di esservi stato cancellato per i seguenti motivi: _____;
- (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: _____;
- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: _____ con indicazione di eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: _____;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate:
 - essere stato escluso dal godimento dei diritti civili e politici;
 - essere stato destituito o dispensato oppure dichiarato decaduto da un pubblico impiego presso una pubblica Amministrazione;
 - avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - aver prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o essere stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara nel corso del precedente triennio (triennio anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ovvero chiamato ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis.

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.**

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;

- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera (solo se prevista nel Mod. 1) e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo almeno 15 giorni prima della prova. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione, la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati; la graduatoria è solo funzionale alla selezione e non determinerà idoneità;
- di aver preso visione dell'Allegato C del bando e di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

II/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum datato e firmato (obbligatorio per la procedura informatizzata → potrà a discrezione del candidato essere anche allegato in sede di perfezionamento successivamente alla compilazione mediante la piattaforma on line della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva", lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (*firma leggibile*)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME _____

(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che tutto quanto riportato nell'elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all'attività didattica svolta e all'attività, clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico, entrambe svolte in ambito pubblico, ritenute utili ai fini della presente procedura corrisponde al vero (se presentata);

con riferimento ai titoli che:

- **i titoli presentati, come da elenco, sono conformi all'originale;**

con riferimento alle pubblicazioni che:

- **le pubblicazioni presentate, come da elenco delle pubblicazioni, sono conformi all'originale**, sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e s.m.i);
- **nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero.**

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE (firma leggibile)



Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE , OVVERO PER L’ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l’informativa è suddivisa in specifici paragrafi e segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile della protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l’Università G. d’Annunzio (di seguito, denominata più semplicemente “l’Università”) procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di accedere ai ruoli previsti dai bandi di Ateneo, ovvero per la partecipazione alle procedure di reclutamento volte all’assunzione quale lavoratore subordinato ovvero parasubordinato.

Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa vigente. Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; mentre per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

L’Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati curricolari, dati fiscali, oltre che dei dati relativi a condanne penali e reati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività relative alle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale, ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione.

L'Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.

2. Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all'espletamento delle procedure indicate, nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di "trattamento", con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento delle procedure concorsuali. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per l'Università di svolgere le attività necessarie per l'espletamento delle predette procedure.

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università esclusivamente per le finalità strumentali alle procedure.

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni esaminatrici, dal MIUR – nell'ambito delle comunicazioni obbligatoriamente previste per il personale docente/ricercatore ed assegnista che risulti vincitore al fine di aggiornare le banche dati ministeriali – dalle Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fine del D.P.R. 445/2000.

Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, anche per fruire di servizi a domanda individuale, potranno essere comunicati ad aziende pubbliche o private, tra cui:

- Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999;
- Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999;
- Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

- società private che gestiscono la piattaforma attraverso la quale è possibile formulare la propria candidatura.

L'Università, inoltre, si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di specifici servizi strumentali alla gestione delle procedure, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali, ai soli fini della prestazione richiesta. L'elenco dei fornitori è disponibile sul sito di Ateneo (www.unich.it).

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall'Unione Europea.

L'Università provvederà alla pubblicazione dei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica.

6. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito di Ateneo www.unich.it.

7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento

I Suoi dati personali, con particolare riferimento all'anagrafica e ai dati di carriera, saranno conservati per 10 (dieci) anni, fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle graduatorie attive, ovvero per un tempo illimitato nell'ipotesi in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (riferimento al massimario di conservazione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, nonché il vigente regolamento di Ateneo relativo ai flussi documentali emanato con D.R. n. 397 del 28/06/2013).

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:

- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione, e nel qual caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.

F.to Il Rettore
Prof. Sergio Caputi



Ai Sigg. candidati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE OVVERO PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE – ULTERIORE INTEGRAZIONE PROVE CONCORSUALI/SELETTIVE A DISTANZA

Ad integrazione dell'*Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione* (consultabile al seguente link https://www.unich.it/sites/default/files/informativa_procedure_concorsuali_area_del_personale.pdf)

si informano gli utenti

che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Università "G. d'Annunzio", in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento, oltre che delle tipologie di dati personali dei candidati indicati nell'«Informativa principale», anche al **trattamento dei seguenti dati personali** dell'interessato connessi alle attività di svolgimento di prove concorsuali a distanza, consentite dall'art. 10 del D.L. n. 44 del 1/4/2021, convertito in Legge n. 76 del 28/5/2021 e da altre normative di settore, nonché dal *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica* (emanato con D.R. n.437/11.3.2020 e modificato con D.R. n.456/18.3.2020):

- dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente;
- immagine (ripresa video) e voce (audio), con ripresa dell'ambiente circostante limitata a quanto strettamente indispensabile.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento risiede negli artt. 6, par. 1, lett. *b)* e *c)*; nell'art.9, comma 2 lett. *b)*, *g)* e *i)* del GDPR, nonché nell'art. 2-*sexies* del D. Lgs. n.196/2003. Non risulta necessario uno specifico consenso al trattamento dei dati personali in quanto svolto per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto necessario per la partecipazione alle prove di concorsi / selezioni banditi dall'Ateneo nel caso di svolgimento con modalità telematica a distanza. Il mancato conferimento di tali dati da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di prendere parte alla selezione e dare corso alle prove ivi previste.

Categorie di destinatari dei dati

Potranno accedere ai dati personali, per i fini sopra indicati, le seguenti categorie di destinatari:

- dipendenti e collaboratori dell'Università, opportunamente autorizzati, che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento ognuno in relazione ai propri compiti;
- soggetti esterni, designati Responsabili del Trattamento (ex art. 28 del GDPR), quali società/altri soggetti che curano i servizi informatici in nome e per conto dell'Ateneo (ad es. Microsoft che fornisce la piattaforma Microsoft Teams).

Trasferimenti internazionali

Tutti i dati trattati da parte del titolare per mezzo della piattaforma informatica Microsoft Teams, per finalità di erogazione del servizio, potranno essere trasferiti, archiviati e trattati fuori dell'area

dell'Unione Europea. Microsoft garantisce la tutela dei dati personali attraverso propria "privacy policy".

Il trasferimento dei dati raccolti per erogare il servizio on line fuori dall'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo e dalla Svizzera è disciplinato, altresì, dalle Clausole Contrattuali Tipo debitamente adottate ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del GDPR, col fine di garantire adeguate misure di salvaguardia per la protezione dei dati personali nonché dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trasferimento dei dati personali.

Profilazione

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione nell'ambito dei trattamenti indicati (es. *proctoring* automatizzato). L'attività di controllo è svolta *in live* esclusivamente da persone fisiche dipendenti dell'Ateneo, dalla Commissioni o del fornitore del servizio di supporto, istruite in tal senso e preposte all'utilizzo della specifica piattaforma.

L'eventuale videoregistrazione delle prove deve intendersi effettuata esclusivamente per finalità istituzionali, onde garantire il controllo, la correttezza e la trasparenza delle prove stesse, senza necessità di previo consenso dell'interessato. Le riprese potranno essere conservate fino al termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi.

Resta fermo il restante contenuto dell'*Informativa* principale sopra richiamata.

IL RETTORE
Prof. Sergio Caputi

